Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 gennaio 1985**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

(5179)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 gennaio 1985, n. **1**. (*Raccolta* 1985).

Ulteriori modificazioni, integrazioni e interpretazioni alla legge 5 agosto 1981, n. 416, relativa alla disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« E' vietata l'intestazione a società fiduciarie o estere della maggioranza delle azioni o delle quote delle società editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di un numero di azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle società editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle società che direttamente o indirettamente controllino le società editrici di giornali quotidiani ».

La lettera *c*) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *c*) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entità delle quote da essi possedute, nonché degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea che approva il bilancio della società, entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1983, n. 137, è sostituito dal seguente:

« Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo è nullo. E' parimenti nullo il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di società intestatarie di azioni o quote di società editrici nelle ipotesi in cui l'assetto della proprietà che ne derivi risulti contrario al disposto del quarto comma del precedente articolo ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Le società con azioni quotate in borsa che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani o che siano intestatarie di azioni aventi diritto di voto o di quote di società editrici di giornali quotidiani o di società intestatarie di azioni o quote di società editrici di giornali quotidiani sono parificate alle persone fisiche ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del terzo e quarto comma dell'articolo 1 l'intestazione ad enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile è parificata all'intestazione a persone fisiche.

Le società con azioni quotate in borsa di cui al primo comma non sono tenute alle comunicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) del settimo comma dell'articolo 1: esse sono tenute, invece, alla comunicazione dell'elenco degli aventi diritto al voto nell'assemblea di approvazione del proprio bilancio, con azioni il cui valore interessi più del cinque per cento del capitale sociale.

Quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

Art. 4.

Il comma ottavo dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Sono puniti con le pene stabilite dal sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che, nonostante il formale invito a provvedere da parte del servizio dell'editoria, violano le disposizioni di cui ai primi undici commi dell'articolo 1 e di cui all'articolo 11 della presente legge. Sono soggetti alle stesse pene gli amministratori delle società titolari di azioni o quote di società editrici che comunque controllino, direttamente o indirettamente, società editrici, che non trasmettono alle imprese di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci, malgrado il formale invito da parte del servizio dell'editoria ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« I bilanci delle imprese concessionarie di pubblicità, integrati da un elenco che indichi le testate delle quali la concessionaria ha l'esclusiva della pubblicità, devono essere pubblicati, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito presso il registro nazionale della stampa, su tutte le testate servite dall'impresa di pubblicità che produce il bilancio ».

Il quarto comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« La concessionaria di pubblicità che, a norma dell'articolo 1, ottavo comma, controlli una impresa editrice o che sia controllata da una impresa editrice o da una persona giuridica o fisica che controlli una impresa editrice non può esercitare l'esclusiva pubblicitaria per giornali quotidiani la cui tiratura complessiva abbia superato il venti per cento della tiratura globale dei quotidiani nell'anno solare precedente ».

Il settimo comma dell'articolo 12 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è soppresso.

Art. 6.

Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. E' consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile ».

Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma:

« L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione ».

Art. 7.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982 i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento della tiratura delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, e comunque alla scadenza di un semestre dal termine di presentazione delle domande, viene erogato l'80 per cento dei contributi calcolati in base alle tirature accertate ed alla percentuale di contenuto pubblicitario dichiarato dalla impresa;

2) dopo l'accertamento della percentuale di contenuto pubblicitario delle singole testate viene erogato il saldo ».

Il nono comma dell'articolo 22 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 1° gennaio 1982, qualora la dichiarazione dell'editore circa il numero delle copie tirate ed il numero delle pagine risulti non rispondente al vero, la testata è esclusa dalle provvidenze previste dal presente articolo per un biennio. Qualora, invece, le percentuali di contenuto pubblicitario dichiarate risultino inferiori a quelle accertate, la testata è esclusa dalle provvidenze di cui al numero 2) del nono comma del presente articolo e perde il 20 per cento del contributo erogabile per l'anno successivo ».

Art. 8.

L'ottavo comma dell'articolo 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dai seguenti:

« Con decorrenza dalle provvidenze relative al 1982, i contributi di cui al presente articolo sono così erogati:

1) dopo l'accertamento dei quantitativi utilizzati per la stampa delle singole testate e della esistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, vengono erogati i due terzi dell'importo calcolato tenendo presente, ai fini del settimo comma, il numero delle pagine pubblicitarie dichiarate dall'impresa editrice;

2) dopo l'accertamento del numero delle pagine pubblicitarie stampate viene erogato il saldo.

La percentuale di contenuto pubblicitario dei periodici e delle riviste è dichiarata dall'editore interessato, relativamente al periodo, semestrale o annuale, di concessione delle provvidenze. L'impresa perde il diritto al saldo di cui al numero 2) del precedente comma qualora risulti non corrispondente al vero la sua dichiarazione circa le percentuali di contenuto pubblicitario. In tal caso l'impresa incorre nella ulteriore riduzione del venti per cento sull'intero contributo spettante per l'anno successivo ».

Art. 9.

Ai finanziamenti concessi alle imprese editrici ai sensi dell'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, può essere accordata dall'Istituto centrale per il credito a medio termine la garanzia sussidiaria di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto centrale per il credito a medio termine presenta annualmente al Ministro per i beni culturali ed ambientali, che ne informa il CIPI, una relazione tecnica sugli interventi compiuti nell'esercizio di riferimento, formulata secondo le direttive comunicate dal Ministro per i beni culturali ed ambientali.

Art. 10.

All'articolo 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole « pari alla indennità prevista dai contratti collettivi » sono sostituite dalle seguenti: « ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione » (1).

Art. 11.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituita dalla seguente:

« *c*) corresponsione fino al 31 dicembre 1986 nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) da parte degli istituti previdenziali di una indennità pari all'indennità di anzianità maturata per gli anni di servizio effettivamente prestati nella azienda, fino ad un massimo di dieci anni ».

La modifica di cui al comma precedente ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

La spesa relativa fa carico ad apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro, avente la qualificazione di spesa obbligatoria.

All'onere, valutato in lire 13 miliardi per l'anno finanziario 1984 e in lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 13 miliardi relativi all'anno 1984, l'accantonamento « Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vicepretore onorario » e, quanto a lire 3 mi-

(1) Testo aggiornato dell'art. 36 della legge n. 416/1981: « Art. 36. *Risoluzione del rapporto di lavoro.* — I dipendenti delle aziende di cui all'articolo precedente per le quali sia stata dichiarata dal CIPI la situazione di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni, ovvero per licenziamento al termine del periodo di integrazione salariale di cui all'articolo precedente, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di fine rapporto, ad una indennità pari all'indennità di mancato preavviso e, per i giornalisti, *ad una indennità pari a quattro mensilità di retribuzione.* I dipendenti di cui sopra sono esonerati dall'obbligo del preavviso in caso di dimissioni ».

liardi, relativi a ciascuno degli anni 1985 e 1986, la proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento « Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore ».

Art. 12.

All'articolo 38, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

« *c)* l'indennità prevista dal precedente articolo 37, lettera *c)* ».

Art. 13.

Il primo comma dell'articolo 49 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente:

« Qualora, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, una impresa editi, o controlli imprese che editino, un numero di testate la cui tiratura nell'anno 1981 risulti superiore al venti per cento delle copie complessivamente tirate nello stesso anno dai giornali quotidiani in Italia, deve provvedere entro tre anni alla alienazione di testate, azioni, partecipazioni, quote di società o alla cessione di contratti di affitto o di gestione di testate in modo da editare alla scadenza del triennio, direttamente o tramite società controllate, testate la cui tiratura non fosse nel 1981 superiore al venti per cento di quella complessiva dei quotidiani in Italia. In applicazione della presente norma i contratti di affitto o di gestione sono sempre cedibili, malgrado patto contrario ».

Art. 14.

La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, è soppressa. Le competenze della commissione di cui al comma precedente, relative al completamento dell'applicazione di quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono trasferite alla commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della medesima legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 15.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1982, n. 939, è aggiunto il seguente:

« A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo ».

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 10 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1830):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 21 giugno 1984.

Assegnato alla II commissione permanente, in sede referente, il 16 luglio 1984, con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VIII, XII e XIII.

Esaminato dalla II commissione in sede referente il 26 luglio 1984.

Assegnato nuovamente alla II commissione permanente in sede legislativa il 19 settembre 1984.

Esaminato ed approvato dalla II commissione il 26 settembre 1984.

Senato della Repubblica (atto n. 955):

Assegnato alla 1ª commissione permanente, in sede deliberante, il 16 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 novembre 1984 e il 4 dicembre 1984 e approvato il 21 dicembre 1984.

La Gazzetta Ufficiale *pubblicherà, in un prossimo fascicolo, il testo aggiornato della legge 5 agosto* 1981, *n.* 416, *come risultante a seguito di tutte le modifiche alla stessa apportate da leggi successive.*

DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1985, n. 2.

Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare ulteriormente, fino al 31 dicembre 1985, il trattamento economico provvisorio dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato, riconoscendo altresì un parziale adeguamento del trattamento medesimo in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, come determinato negli articoli 1, 2, 4, 6 e 7 della medesima legge, è prorogato fino al 31 dicembre 1985.

2. Con decorrenza 1° gennaio 1985, sono maggiorati del 4,50 per cento gli stipendi iniziali annui lordi, nelle misure risultanti dall'applicazione dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e le classi e gli aumenti periodici biennali spettanti al personale di cui al precedente comma 1.

Art. 2.

I nuovi stipendi hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sui compensi per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,

sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare previsto dall'articolo 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro o altre analoghe e i contributi di riscatto.

Art. 3.

1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

2. Per il restante personale dirigenziale, per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari dell'articolo 19, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati con le modalità previste dalle norme vigenti.

3. E' abrogato l'articolo 3 della legge 17 aprile 1984, n. 79.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno 1985 in lire 63 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Trattamento economico dei dirigenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

GORIA, *Ministro del tesoro*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1984.

Deroga al divieto di assunzione di cui all'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 19 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984);

Considerato che il secondo comma del predetto articolo prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, valutate le eventuali necessità, determina i casi in cui sia indispensabile procedere alle assunzioni di personale nelle amministrazioni e negli enti ai quali, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la richiesta pervenuta dal Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) con la quale è stata rappresentata la necessità e l'indispensabilità dell'utilizzazione di personale al fine di fronteggiare imprescindibili esigenze funzionali manifestatesi nei settori di competenza di quella amministrazione.

Considerato che tale richiesta è stata condivisa e sostenuta da organi dello Stato;

Considerata, pertanto, l'esigenza di sopperire alle più impellenti necessità di personale nella suddetta amministrazione al fine di consentire alla medesima di assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali;

Ritenuto che sussiste, nel caso prospettato, la necessità e la indispensabilità dell'utilizzazione di personale nei limiti espressamente indicati;

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, sentito il Ministro del tesoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Decreta:

Il Consiglio nazionale delle ricerche è autorizzato a provvedere alla assunzione per le esigenze del piano spaziale nazionale, previe apposite procedure selettive, di ventitre unità di personale tecnico altamente specializzato, ai sensi dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, fino all'esaurimento dell'autorizzazione data.

Il presente decreto, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1984

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CRAXI

Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 41

(116)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 gennaio 1985.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981: « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero ».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 10 luglio 1984, con il quale è stato tra l'altro modificato l'art. 14 del richiamato decreto 12 marzo 1981;

Decreta:

L'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificato dal decreto 29 giugno 1984 citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Art. 14 - *Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero e di regolamenti posticipati di esportazioni.* — I regolamenti valutari in via anticipata di importazioni di merci e di prestazioni di servizi rese da "non residenti" ed i regolamenti valutari relativi ad acquisti di merci in transito con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i "conti valutari" ovvero mediante accreditamento nei "conti esteri" in lire di cui rispettivamente ai successivi titoli IV e VI, devono essere eseguiti, se di importo superiore a Lit. 5.000.000, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso dalle "banche abilitate" osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' fatta eccezione per i regolamenti relativi a rifornimenti di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo gestiti da imprese con sede nel territorio della Repubblica, nonché per i regolamenti valutari relativi ad acquisti da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo.

Le esportazioni in definitiva, fatturate in valuta estera, con pagamento posticipato sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta di banca abilitata pari al 25% dello intero regolamento previsto entro trecentosessanta giorni (o dodici mesi solari) dalla data dell'operazione doganale, ove tale regolamento sia d'importo superiore al controvalore di Lit. 5.000.000. Detto finanziamento dovrà essere estinto con la valuta introitata dall'estero. E' data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento.

Deroghe all'obbligo del finanziamento previsto al precedente comma potranno essere disposte dall'Ufficio italiano dei cambi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 gennaio 1985

Il Ministro: CAPRIA

(128)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 dicembre 1984.

Determinazione della misura dell'aggio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Premesso:

che, ai sensi dell'art. 8 del citato regio decreto-legge n. 1926/1938, è stato conferito all'Automobile club d'Italia con decreto interministeriale n. 3/3900-83 del 22 dicembre 1983, l'incarico per il servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per il triennio 1984-86;

che, con lo stesso decreto veniva stabilito per l'anno 1984 la misura dell'aggio del 6%;

che, devesi procedere alla determinazione dell'aggio di riscossione per l'anno 1985;

Considerato:

che, al fine di non pregiudicare l'efficienza funzionale di detto servizio e tenuto conto dei relativi costi di gestione, si ritiene congruo confermare per l'anno 1985 l'aggio del 6%;

Decreta:

L'aggio attribuito all'Automobile club d'Italia per la gestione del servizio di riscossione dell'imposta di soggiorno per l'anno 1985 è stabilito nella misura del 6%.

Roma, addì 22 dicembre 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
LAGORIO

(104)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1984 Franco Viola, nato a Roma il 1° settembre 1909, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

(92)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1984, registro n. 32 Difesa, foglio n. 157, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Castellamonte (Torino). — Dopo l'8 settembre 1943, dava corpo alla sua fede antinazifascista, costituendo le prime formazioni partigiane. Numerose ed ardimentose le azioni belliche delle sue formazioni, sorrette da tutta la popolazione; numerosi i caduti ed i feriti; due le medaglie d'oro alla memoria ed ancora due le medaglie d'argento, sempre alla memoria. Ma le deportazioni, le fucilazioni, gli eccidi non fiaccarono quella grande popolazione che diede tutta un cospicuo contributo alla liberazione della Patria. — Castellamonte, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1984, registro n. 32 Difesa, foglio n. 158, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Comune di Cuorgnè (Torino). — Oppositrice al fascismo sin dal 1922, nel settembre 1943 Cuorgnè divenne il cuore della lotta partigiana, offrendo alla causa un cospicuo contributo di valore e di sangue. Perquisizioni, eccidi, impiccagioni, fucilazioni, donne violentate non fiaccarono lo spirito indomito della sua popolazione che, con i suoi settantacinque partigiani caduti in combattimento, i suoi trentacinque internati e le sue molte case distrutte, diede un elevato contributo alla redenzione della Patria. — *Cuorgnè, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1984, registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 1984, registro n. 32 Difesa, foglio n. 159, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Bussoleno (Torino). — Al centro della lotta partigiana in Val Dora durante l'occupazione nazista, subito dopo l'armistizio la sua popolazione raccoglieva le armi del disciolto esercito per armare i suoi partigiani che reagivano contro l'invasore. Nel giugno 1944 insorgeva eroicamente contro il nemico subendo in conseguenza rastrellamenti e deportazioni dei suoi figli migliori, mentre le sue case venivano distrutte, senza che ciò potesse piegare l'orgoglio dei suoi figli. Nell'aprile 1945 i suoi partigiani partecipavano validamente all'insurrezione nazionale liberando la zona ovest di Torino, dimostrando che rappresaglie, deportazioni e fucilazioni non piegano un popolo che crede nei valori della libertà. — Bussoleno, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

(123)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla **ditta Berman S.p.a., con** sede e stabilimento in S. Benedetto Po (Mantova), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a *provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione* salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 la corresponsione del *trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta* in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo di Trecate (Torino), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zerbi Carni, con sede e stabilimento in Cermenate (Como), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobili Manente di Gavardo (Brescia) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sigma, con sede e stabilimento in Calcinate (Brescia), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Priolinox, con sede in Milano e stabilimento in Borgo Priolo (Pavia), è prolungata al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafiche Bonazzola, con sede e stabilimento in Peschiera Borromeo (Milano), e prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettrotecnica industriale Rampasi & C., con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prim Paranchi, con sede e stabilimento in Calolziocorte (Bergamo), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Berman S.p.a., con sede e stabilimento in S. Benedetto Po (Mantova), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Braga, con sede e stabilimento in Gussago (Brescia), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.L.E.M. - Cooperativa lavoratori ex Motta, con sede e stabilimento in Segrate (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irt Firt, con sede e stabilimento in Milano, ora S.p.a. Imperial Electronics, con sede in Brembate di Sopra (Bergamo), stabilimento in Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Satres, con sede in Milano e stabilimenti in Ornago (Milano) e Cortenova (Como), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Grazioli, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italsock, con sede e stabilimento in Spirano (Bergamo), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.V.A.I., con sede e stabilimento in Sangiano (Varese), è prolungata al 3 luglio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Matteo di Vigone (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotocalco Caprotti & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pavan ora Permanent, con sede in Milano e stabilimento in Veruno (Torino), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1983 all'11 dicembre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Bertero & C., in Vinovo (Torino), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Seo import export, con sede in Torino e stabilimento in Borgaro Torinese (Torino), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Fratelli Merlo G. & C., in Villanova di Mondovì (Cuneo), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P.A. - Società imballaggi Pupitres ed affini, con sede e stabilimento in Canelli (Asti), è prolungata al 23 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della leffe 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saet, con sede in Torino e stabilimento in Vauda Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosema international, con sede e stabilimento in Cafasse (Torino), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soc. Sicma di Bertolini e Rossi di Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siam 1922, con sede legale in Milano e stabilimento in Settimo Torinese (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stabilimenti di Brandizzo I.M.S., in Mathi Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rizzolio, in Ponti (Alessandria), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Nuova Ossolana, di Novara, uffici e stabilimenti in Verbania e Pallanza (Novara), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pozzo Gros Monti, con sede e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pons & Cantamessa di Torino, è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tessitura di Borgomanero, con sede e stabilimento in Cressa (Novara), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sirtal di Bruino (Torino), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Riccardo Siletti di Mongrando (Vercelli), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sitet di Mappano (Torino), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comet, con sede in Torino e stabilimento in Beinasco e Orbassano (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni Gargano Ettore di Novara, è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palli & C. - Fornaci calce e laterizi, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è prolungata al 5 giugno 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura Vertex, con sede e stabilimento in Verrone (Vercelli), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rimola Angelo di Trecate (Torino), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.E.A., con sede e stabilimento in Rivara Cafasse (Torino), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elettroplastica S.p.a. con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimenti in Bedizzole e Roncadelle (Brescia), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglieria bustese, con sede in Busto Arsizio e stabilimenti in Busto Arsizio, Vanzaghello e Lonigo, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Chieti Scalo (Chieti), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tre Elle S.p.a., con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio di Lombardia, con sede in Milano e stabilimenti in Chignolo d'Isola e S. Angelo Lodigiano (Milano), è prolungata al 4 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura di Besnate Fibes, con sede e stabilimento in Besnate (Varese), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Acciaierie e ferriera d Crema - Stramezzi e C. S.p.a., con sede e stabilimento in Crema (Cremona), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Robbi S.p.a., con sede e stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Marino Buratti S.p.a., con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 21 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.M.C. S.p.a., con sede in Roma e stabilimento in Milano, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.C.M., con sede e stabilimento in Lodi (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Matteo di Vigone (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Rotocalco Caprotti & C., con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pavan ora Permanent, con sede in Milano e stabilimento in Veruno (Novara), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. S.E.A., con sede e stabilimento in Rivara Cafasse (Torino), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Attrezzature Zeta, con sede in Baveno (Novara), è prolungata al 1° ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte, in Santena (Torino), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Copredil - Prefabbricati Piemonte in Santena (Torino), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 29 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 4 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(53)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la società cooperativa edilizia « Battista Olivieri - Società cooperativa a r.l. », in Soragna (Parma), costituita per rogito notaio dott. Carlo Bellini il 28 giugno 1974, repertorio n. 3122, registro società n. 7413, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Dino Rubini.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa edilizia « Altipiani a r.l. », in Torvaianica-Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio dott. avv. Alfredo Bandini il 21 gennaio 1976, repertorio n. 103046, reg. soc. n. 597/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avvocato Zacà Giovanni, via Vittorio Colonna, 11.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa « Imes - Impresa meridionale edile stradale », in Marano (Napoli), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Iazzetti in data 9 aprile 1968, repertorio n. 26064, reg. soc. n. 310, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Adamo Alfonso, via Puca, 62.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa « Coopas - Coop. a r.l. », in Napoli, costituita per rogito notaio dr.ssa Lea Sbriziolo il 2 gennaio 1980, repertorio n. 5744, reg. soc. n. 673/80, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Del Gaudio Gennaro.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa « Graphicoop editrice a r.l. », in Vibo Valentia (Catanzaro), costituita per rogito notaio dott. Tommaso Miceli in data 12 aprile 1978, repertorio n. 7158, registro soc. n. 387/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dott.ssa Paladino Ida.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1984 la società cooperativa agricola « Giovenco - Soc. coop. a r.l. », in Pescina (L'Aquila), costituita per rogito notaio dott. Pietro La Monica il 19 dicembre 1971, repertorio n. 3542, reg. soc. n. 879, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Vincenzo La Cesa.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1984 la società cooperativa agricola « Cooperativa stalla sociale Pomonte » Soc. coop. a r.l., in Scansano (Grosseto), costituita per rogito notaio dott. Giuliana Bartolini il 5 febbraio 1974, repertorio n. 126, registro società n. 2094, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Rossi Giuseppe.

(7252)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Sabrimar - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Marino, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1984, la gestione commissariale della società cooperativa « Sabrimar - Soc. coop. edilizia a r.l. », in Marino (Roma), è stata prorogata fino al 18 giugno 1985 e il dott. Alberto Cavalieri è stato nominato commissario governativo dell'ente in sostituzione del dott. Dario Caniglia, che non ha accettato l'incarico.

(7253)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Trattamento di missione del personale statale in servizio presso l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento. (Ordinanza n. 452/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 13-*bis* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363;

Vista l'ordinanza n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, con la quale è stata demandata all'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento, la prosecuzione dell'attività dell'ufficio speciale regionale per la Campania istituito con l'art. 7 dell'ordinanza n. 69 del 29 dicembre 1980;

Considerato che parte del personale statale comandato presso l'ufficio speciale regionale per la Campania, onde evitare soluzione di continuità nella attuazione dei delicati e complessi compiti del cennato ufficio, ha proseguito la propria attività anche successivamente alla data di cessazione della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo per le zone terremotate della Campania e Basilicata ed è tuttora impegnato presso l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento di cui alla precitata ordinanza n. 352/84;

Considerato che per effetto della cessazione della gestione stralcio del commissario straordinario del Governo non è più efficace l'ordinanza n. 3/84 del 1° febbraio 1984 con la quale è stato determinato il trattamento di missione dovuto al personale impiegato presso gli uffici della gestione medesima;

Ravvisata la necessità di assicurare al personale impiegato presso l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento la continuità del trattamento di missione fruito anteriormente alla cessazione della gestione stralcio del commissario straordinario;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

A decorrere dalla data della cessazione della gestione stralcio dell'attività del commissario per le zone terremotate della Basilicata e della Campania, il personale in premessa continua a fruire del trattamento di missione previsto dall'art. 15 del decreto-legge 3 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875.

L'onere derivante dall'applicazione della presente ordinanza è posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(89)

Ulteriore proroga del collocamento in aspettativa del sindaco, degli amministratori comunali e dei rappresentanti circoscrizionali di Pozzuoli. (Ordinanza n. 453/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Viste le proprie ordinanze n. 22/FPC del 7 ottobre 1983, n. 33/FPC del 18 ottobre 1983, n. 75/FPC del 30 novembre 1983, n. 112/FPC del 25 gennaio 1984 e n. 267/FPC/ZA del 21 giugno 1984, con le quali viene disposto il collocamento in aspettativa degli amministratori comunali e consiglieri circoscrizionali di Pozzuoli;

Visto il telescritto del 2 gennaio 1985, n. 80, con il quale il sindaco di Pozzuoli chiede un ulteriore periodo di proroga del collocamento in aspettativa del personale sopra menzionato;

Vista la nota n. 571/BRA/GAB del 2 gennaio 1985, con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole alla cennata proroga fino al 30 giugno 1985;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla suddetta richiesta;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 267/FPC/ZA del 21 giugno 1984, concernenti il collocamento in aspettativa del sindaco, degli assessori e dei consiglieri comunali di Pozzuoli, nonché del presidente, dei vice presidenti e di un consigliere circoscrizionale per ogni gruppo politico presente nei consigli stessi, sono prorogate fino al 30 giugno 1985.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(90)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Affidamento degli appalti alle imprese locali. Verifica della congruità dei prezzi di appalto. Estensione dei controlli. (Ordinanza n. 26/219/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

(DESIGNATO ALL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 21 E 32 DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 219)

Visto l'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 1984;

Visto il decreto-legge 29 novembre 1984, n. 793;

Vista l'ordinanza in data 8 agosto 1984, n. 9/219/81, con la quale — allo scopo di conseguire il puntuale rispetto delle riserve previste a favore delle imprese locali e di evitare affidamenti di lavori, a quelle imprese, a prezzi bassi in modo anomalo rispetto alla prestazione — sono state previste apposite procedure finalizzate alla verifica dei contratti d'appalto stipulati tra i concessionari affidatari delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali e imprese locali e, inoltre, l'approvazione dei contratti stessi — sotto il profilo della congruità dei prezzi assentiti — da parte del Ministro designato;

Considerato che la normativa dettata con la predetta ordinanza in data 2 ottobre 1984, n. 13/219/ZA, estende i suoi effetti ai soli contratti d'appalto stipulati successivamente alla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa;

Considerato che — allo scopo di garantire la massima e globale trasparenza delle procedure relative all'attuazione degli interventi demandati al Ministro designato nonché provvedere alla sanzionatoria delle eventuali violazioni alle direttive in precedenza impartite in tema di appalti alle imprese locali — si rende indispensabile estendere le citate procedure di controllo anche ai casi di contratti stipulati tra concessionari e appaltatori locali nel precedente periodo;

Ritenuto pertanto di dover demandare anche l'espletamento dei controlli e delle verifiche sulla congruità dei prezzi, adottati nei contratti in parola, ai comitati tecnici di cui alla predetta ordinanza 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, istituiti presso i provveditori alle opere pubbliche competenti per territorio;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni diversa norma vigente;

Dispone:

Articolo unico

Tutti i contratti stipulati prima della data di pubblicazione dell'ordinanza in data 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, tra i concessionari affidatari delle opere di infrastrutturazione dei nuclei industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e le imprese locali, nell'ambito delle riserve previste a favore di queste ultime dalle convenzioni di concessione, dovranno essere rimessi, entro il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, al comitato tecnico di cui all'ordinanza in data 8 agosto 1984, n. 9/219/ZA, competente per territorio, il quale verificherà la congruità dei prezzi di appalto rispetto alle previsioni di convenzione, relazionando al Ministro entro i dieci giorni successivi al ricevimento.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(91)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a due posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305, recante modifiche all'ultimo comma dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 21 aprile 1965, n. 449, concernente il riconoscimento dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1965 di attuazione della predetta legge con il quale sono stati riconosciuti alcuni diplomi di qualifica per la partecipazione ai concorsi per posti nella carriera di concetto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1971, registro n. 9, foglio n. 52, con il quale sono state approvate le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1981, n. 310, relativo alla corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernente la «copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione» ed in particolare l'art. 28-*ter*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, riguardante le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 29 aprile 1983 concernente il personale del Ministero ed altre categorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984 relativo alla corresponsione del compenso incentivante istituito con il predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 344 del 1983;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1984, registro n. 6, foglio n. 173, con il quale questo Ministero è stato autorizzato a bandire un concorso per coprire tre posti di segretario nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere;

Considerato che uno dei predetti posti deve essere riservato ai sensi della legge 16 maggio 1984, n. 138, per la sistemazione definitiva del personale risultato idoneo agli esami di cui all'art. 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazione, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Visto il parere n. 6/75 del 14 aprile 1975, espresso dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione concernente il programma di esame da adottare per l'accesso alla carriera di concetto del ruolo sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che alla data della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato;

c) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero diploma di qualifica per segretario d'azienda o addetti alle segreterie d'azienda o per corrispondenti commerciali in lingue estere, rilasciati da istituti di stato o legalmente riconosciuti.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabiliti dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 3.
Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale (vedi schema semplificativo allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome (le donne coniugate devono aggiungere al proprio cognome quello del marito);

b) il luogo e la data di nascita, nonché, in caso di superamento del limite massimo di età di 35 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite o che consentano di prescindere dallo stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali ed i procedimenti penali eventualmente pendenti (la dichiarazione va resa anche se negativa);

f) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data e dell'istituto di Stato e legalmente riconosciuto presso cui è stato conseguito;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il domicilio ed il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (la dichiarazione va resa anche se negativa);

l) la lingua estera nella quale si intende sostenere il colloquio obbligatorio;

m) di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio secondo il seguente programma:

Prove scritte:

istituzioni di diritto amministrativo;

principi di economia politica.

Colloquio.

Il colloquio verterà, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

principi di contabilità di Stato;

nozioni di statistica;

nozioni di legislazione mineraria;

principi di scienza delle finanze;

nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

colloquio obbligatorio in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese o tedesco, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere giuridico economico.

Art. 6.

Svolgimento delle prove

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte del concorso stesso, muniti di un valido documento di riconoscimento nei giorni 27 e 28 maggio 1985 alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, n. 4, Roma.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 7.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il predetto colloquio, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso di tali titoli.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Graduatoria di merito - Documentazione di rito

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I (ufficio concorsi), sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita. I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti (ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incodizionato nell'impiego al quale concorre; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico, che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere, oltre una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo la dichiarazione che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità, non possa recare pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo di studio in originale o copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma quando questo non è stato ancora rilasciato;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile (salvo che non l'abbiano già presentata per i fini previsti dal precedente art. 7).

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. **837**.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a produrli indicata nel terzo comma del presente articolo.

I certifcati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dichiarazione obbligatoria ai fini della validità del certificato stesso.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale purché, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a segretario, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni presso le quali abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio nella sede loro assegnata, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 10.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico annuo lordo corrispondente al sesto livello iniziale oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1984

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1984
Registro n. 9 *Industria, foglio n.* 334

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3000)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli Affari generali - Divisione I - Ufficio concorsi - Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . c.a.p. . . . . . tel. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di segretario in prova nella carriera di concetto del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . . via . . . . . . in data . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (la dichiarazione va resa anche se negativa) (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età o di poter prescindere dagli stessi perché . . . . (5);

8) di voler sostenere il colloquio obbligatorio di lingua . . . . (indicare francese, inglese o tedesco);

9) di accettare in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . c.a.p. . . . . tel. . . . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma . . . . .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . . . . . (6)

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento, l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Di aver prestato servizio militare, ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . ., ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva, ovvero perché, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ., ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario, dichiarare di prestare servizio presso l'amministrazione . . . ., con la qualifica di . . . . . ., presso la quale è stato assunto il . . . ., ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . . . al . . . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego).

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età di 35 anni, siano in possesso di uno o più titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dallo stesso.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

(93)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1985. (Ordinanza 19 novembre 1984).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984, n. 387, con il quale è stato modificato ed integrato il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 918, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, modificato con decreti ministeriali 10 gennaio 1958, 2 marzo 1959, 3 dicembre 1962, 6 maggio 1963, 10 settembre 1966, 7 febbraio 1970, 1° febbraio 1974, 27 settembre 1976, 18 luglio 1977, 26 settembre 1978, 28 settembre 1978, 15 novembre 1980, 5 marzo 1981, 5 ottobre 1981, 15 dicembre 1981 e 14 ottobre 1982 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1958; n. 57 del 7 marzo 1959; n. 46 del 18 febbraio 1963; n. 273 del 18 ottobre 1963; n. 142 del 9 giugno 1967; n. 191 del 30 luglio 1970; n. 179 del 10 luglio 1974; n. 8 dell'11 gennaio 1977; n. 331 del 5 dicembre 1977; n. 90 del 31 marzo 1979; n. 21 del 22 gennaio 1979; n. 35 del 5 febbraio 1981; n. 206 del 29 luglio 1981; n. 214 del 5 agosto 1982; n. 43 del 18 febbraio 1982; n. 325 del 25 novembre 1982;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 43/44 del 25 ottobre-1° novembre 1984 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1985 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, biologo, geologo e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1983-84 purché conseguano il titolo accademico entro il 13 aprile 1985 nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1984-85 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 16 novembre 1985.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 16 marzo 1985, alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 1985 alla segreteria dell'università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 1985 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulta se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a*) (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In questo ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di avere conseguito il titolo accademico, valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare, nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al primo comma, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico, facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università, al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente, la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I laureati in scienze biologiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.

In sede di prima applicazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo i laureati in scienze biologiche che abbiano iniziato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo la pratica professionale prevista dall'art. 47 della legge 24 maggio 1967, n. 396, anche se l'abbiano completata successivamente alla data di entrata in vigore della suddetta norma regolamentare, qualora intendano sostenere gli esami di Stato, devono presentare apposita documentazione, rilasciata dai responsabili degli istituti pubblici o privati presso i quali hanno svolto il tirocinio, da cui risulti lo svolgimento, per l'intera durata del biennio, della pratica professionale medesima.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini, purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale), che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con la osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino Alto-Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista: Trento;
attuario: Roma;
medico chirurgo: Bologna;
chimico: Bologna;
farmacista: Bologna;
ingegnere: Bologna;
veterinario: Bologna;
architetto: Venezia;
dottore forestale: Firenze;
dottore agronomo: Firenze;
discipline statistiche: Roma;
biologo: Bologna;
geologo: Roma.

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere, dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 22 aprile 1985 per la prima sessione e il giorno 25 novembre 1985 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 19 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1985.

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Ancona
	Bari
	Bergamo
	Bologna
	Brescia
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria)
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano (Università cattolica)
	Milano (Università Bocconi)
	Modena
	Napoli (Università statale)
	Napoli (Istituto universitario navale)
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pescara (Università « G. D'Annunzio »)
	Pisa
	Roma
	Salerno
	Torino
	Trento
	Trieste
	Urbino
	Venezia
	Verona
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona
	Bari
	Bologna
	Brescia
	Cagliari
	Catania
	Catanzaro (Università di Reggio Calabria)
	Chieti (Università « G. D'Annunzio »)
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Roma (Università cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina

Professione	Sedi
segue: Chimico	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (Univers. di Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Urbino
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Brescia
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Università della Calabria. Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Ingegneria delle tecnologie industriali).
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Udine (Ingegneria civile per la difesa del suolo e pianificazione territoriale. Ingegneria delle tecnologie industriali a indirizzo economico-organizzativo).
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Pescara (Università « G. D'Annunzio »)
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia

Professione	Sedi
Dottore agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Università statale)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Piacenza (Università cattolica)
	Pisa
	Sassari
	Torino
	Udine
Dottore forestale	Bari
	Firenze
	Padova
	Torino
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Nelle discipline statistiche . .	Bari
	Padova
	Roma
Biologo	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Urbino
Geologo	Roma

(7198)

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Roma

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Roma.

E' richiesto uno dei seguenti diplomi di laurea conseguiti presso una Università italiana o di un titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente ad una delle seguenti lauree italiane, in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592:

1) laurea in astronomia, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

2) laurea in fisica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

3) laurea in matematica, rilasciata da una facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;

4) laurea in ingegneria, rilasciata da una facoltà di ingegneria.

I candidati, inoltre, devono possedere i requisiti generali indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ad eccezione di quello riguardante l'età, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e possibilmente in conformità dello schema allegato al bando, devono contenere tutte le dichiarazioni previste dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed essere inviate al predetto osservatorio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale, il cui diario verrà comunicato ai singoli candidati tramite raccomandata.

Per ulteriori informazioni e per lo schema della domanda si prega di rivolgersi direttamente all'osservatorio astronomico di Roma.

(107)

Diari delle prove di concorsi pubblici a posti di ricercatore astronomo presso gli osservatori astronomico di Trieste e astrofisico di Catania.

La prova scritta del concorso pubblico a tre posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astronomico di Trieste, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 17 luglio 1984, si svolgerà il giorno 13 febbraio 1985 alle ore 8,30 presso l'osservatorio astronomico, via Giovan Battista Tiepolo, 11, Trieste.

Le prove del concorso a due posti di ricercatore astronomo presso l'osservatorio astrofisico di Catania, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 22 settembre 1984, si svolgeranno:

prova scritta: 27 febbraio 1985, ore 8,30, presso l'aula Magna, dipartimento di chimica, viale A. Doria, Città universitaria, Catania;

prova pratica: 25 marzo 1985, ore 8,30, presso l'osservatorio astrofisico, viale A. Doria, Città universitaria, Catania.

(108)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 9 luglio 1984, n. 38.

Aumento della spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12, concernente l'istituzione dell'Ente valdostano per l'artigianato tipico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *agosto* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1984 e successivi, la maggiore spesa di L. 70.000.000 per l'erogazione di contributi annuali all'Ente valdostano per l'artigianato tipico, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1963, n. 12.

I contributi annuali sono erogati, nella misura di lire 270 milioni, con deliberazione della giunta regionale, tenuto conto delle necessità dell'ente.

Art. 2.

Le spese derivanti a carico della Regione per l'applicazione della presente legge graveranno sul cap. 36500 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per i successivi esercizi finanziari.

Alla copertura dell'onere relativo si provvede:

per l'anno 1984 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 50000 « Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti) settore II - Sviluppo economico » della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzazione delle risorse disponibili iscritte al programma 2.2.2.10 « Interventi promozionali per l'artigianato » del bilancio pluriennale 1984-86.

Per gli anni successivi, gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Aosta, addì 9 luglio 1984

ROLLANDIN

(6917)

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 39.

Sottoscrizione di capitale azionario della S.p.a. « Centrale laitière d'Aoste ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la sottoscrizione di capitale azionario della S.p.a. Centrale laitière d'Aoste, con sede in Aosta, per un ammontare di spesa di L. 50.151.500, a reintegrazione del capitale sociale.

Art. 2.

L'assessore regionale alle finanze provvederà alla liquidazione della spesa di cui al precedente articolo, ai sensi dello statuto della società ed in conformità con i provvedimenti adottati dai competenti organi deliberanti della società stessa.

Art. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 32150 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984, il cui stanziamento viene di conseguenza aumentato di L. 50.151.500 mediante prelievo di pari somma dal cap. 50050 (Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese di *investimento*).

Allegato 8 - Settore 2.
Sviluppo economico della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 40.

Modificazione, integrazione e rifinanziamento per l'anno 1984 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione e rifinanziamento della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finanziamento fondi di rotazione

La legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernente la costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta e la legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, concernente la costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione sono rifinanziate per l'esercizio 1984 con lo stanziamento complessivo di lire 21.800 milioni, da ripartire come segue:

per gli interventi di cui al capo I della legge regionale n. 33/1973 . . . . L. 6.500.000.000

per gli interventi di cui al capo II della legge regionale n. 33/1973 . . . . L. 7.000.000.000

per gli interventi di cui all'art. 2 (artigianato) della legge regionale n. 101/1982 . . . L. 4.800.000.000

per gli interventi di cui all'art. 3 (commercio) della legge regionale n. 101/1982 . . . L. 3.500.000.000

Art. 2.

Fondo di rotazione per la cooperazione

L'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, è così modificato:

« Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo ed il potenziamento della cooperazione possono essere concessi finanziamenti a cooperative di produzione e lavoro, di trasporto, di consumo e miste, nonché ai consorzi tra le medesime, purché siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese e nel registro delle cooperative per la Valle d'Aosta;

b) avere sede e svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio della Valle d'Aosta ».

Art. 3.

Norma finanziaria

L'onere complessivo di L. 21.800.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 25350, 36650, 36950 e 37900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvederà mediante riduzione di pari importo del cap. 50150 « Fondo globale per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) » del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984.

Art. 4.

Variazione al bilancio di previsione

Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. 41.

Modificazione della legge regionale 29 novembre 1983, n. 70: Intervento finanziario in capo alla gestione speciale della società finanziaria regionale Valle d'Aosta a favore della società Funivie di Champoluc S.p.a.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 novembre 1983, n. 70, è così modificato:

« La Finaosta S.p.a. è autorizzata a concedere alla società Funivie Champoluc S.p.a. un mutuo di lire 2 miliardi alle condizioni che seguono:

durata anni quattordici, con ammortamento dal quinto anno;

tasso di interesse 13% annuo, decorrente dal quinto anno;

ammortamento in rate semestrali costanti posticipate ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1984

ROLLANDIN

LEGGE REGIONALE 13 agosto 1984, n. **42.**

Modificazione della legge regionale 17 luglio 1981, n. 44, riguardante nuove norme per la concessione dell'assistenza integrativa regionale (assegno di accompagnamento) ai non vedenti ed ai minorati della vista.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 12 *del* 5 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' soppresso il punto *c*) dell'art. 3 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 44.

Art. 2.

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1984 in L. 6.000.000 graveranno sul cap. 41250 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, che presenta la necessaria disponibilità, e sui corrispondenti capitoli di spesa per gli esercizi successivi.

Gli aumenti annui di spesa, derivanti dall'applicazione del disposto dell'art. 2 della legge regionale 17 luglio 1981, n. 44, saranno determinati a decorrere dall'anno 1985 con legge di approvazione di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 13 agosto 1984

ROLLANDIN

(6918)

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. **43.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1983.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1984, n. **44.**

Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 21 *settembre* 1984)

(*Omissis*).

(6919)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita		
			Italia	*Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227